REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 63/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30781 del registro di Segreteria, proposto da

A. L., nata a OMISSIS , rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Paolo Scarpelli e Paolo Maria Angelone e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 8;

contro

INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale dell'Istituto in Milano;

per l'accertamento

del diritto ai benefici contributivi ex art. 80, comma 3 L. n. 388/2000 e al conseguente diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12 della L. n. 335/1995 dal 1° aprile 2023, e pronunce consequenziali.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l'udienza di discussione.

Uditi, nell'udienza del 1° aprile 2025, l'Avv. Alessio Cerri delegato dall'Avv. Paolo Maria Angelone per la ricorrente e l'Avv. Giulio Peco per l'Inps.

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente, già dichiarata “ OMISSIS ” ex L. n. 381/1970 nel OMISSIS , veniva impiegata presso l’Università di M. dal OMISSIS al OMISSIS e, in costanza di servizio, con verbale della Commissione medica di verifica di Milano in data OMISSIS , ne veniva certificata la inidoneità permanente ed assoluta al servizio come dipendente di p.a. e l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2, co. 12 L. n. 335/1995, quest’ultima tuttavia con la precisazione che fosse da rivedere dopo due anni.

Soltanto in data OMISSIS presentava domanda di pensione d’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, co. 12 L. n. 335/1995, con decorrenza dal OMISSIS (primo giorno del mese successivo alla domanda, se la domanda è presentata successivamente al collocamento a riposo), la quale veniva respinta dall’INPS in data OMISSIS per difetto del requisito contributivo (anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda).

In data OMISSIS avanzava quindi domanda di pensione di inabilità a proficuo lavoro ex art. 2 L. n. 222/1984, che veniva invece accolta dall’INPS in data OMISSIS con attribuzione della pensione a decorrere dal OMISSIS (giorno successivo alla cessazione dal servizio).

Con il presente ricorso chiede ora il riconoscimento della pensione di inabilità assoluta ex art. 2, co. 12 L. n. 335/1995, ritenendo che al fine di integrare il requisito contributivo non vada valutato solo il servizio effettivo, come opinato dall’INPS, ma anche quello figurativo risultante dall’applicazione dell’art. 3

della L. n. 380/2000 a favore dei sordomuti e di altri invalidi.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 28 febbraio 2025 argomentando ampiamente per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. Sotto il primo profilo mancherebbe il requisito sanitario in quanto la CMO aveva accertato l'inabilità assoluta per un periodo limitato di due anni a decorrere dall'ottobre OMISSIS , già terminato alla data della domanda di pensione (marzo OMISSIS). Inoltre, a detta dell'Istituto, con la presentazione della successiva domanda di inabilità relativa la ricorrente avrebbe prestato acquiescenza al precedente diniego della pensione di inabilità assoluta. Sotto il secondo profilo, il beneficio della contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3 L. n. 388/2000, di natura eccezionale e pertanto da interpretare restrittivamente, non sarebbe nella specie invocabile poiché utile ai soli fini del conseguimento del diritto e dell'anzianità contributiva e non ai fini della misura della pensione. La *ratio* della norma sarebbe infatti quella di consentire o agevolare il collocamento a riposo dei soggetti affetti da disabilità fisiche e non di concedere maggiorazioni di ordine economico.

Nella discussione orale le parti presenti hanno richiamato le rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. A parere di questo Giudice il ricorso è infondato.

La ricorrente, cessata dal servizio nel OMISSIS , ha presentato la domanda di pensione per cui è causa soltanto nel OMISSIS , con ciò incorrendo in quella che è in sostanza una decadenza in funzione acceleratoria, imponendo che, per quel tipo di prestazione, la domanda non sia proposta a

troppa distanza dalla cessazione dell'attività lavorativa.

Infatti, nel quinquennio antecedente la domanda devono essere accreditati almeno tre anni di contribuzione dei cinque necessari (cfr. l'art. 2 del D.M. 8 maggio 1997, n. 187 recante il regolamento applicativo dell'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995 n. 335).

In tale quadro non possono trovare applicazione le norme sulla contribuzione figurativa previste dall'art. 80 della L. n. 388/2000, che, come condivisibilmente osserva l'INPS, hanno natura eccezionale e sono da interpretare restrittivamente, ai previsti fini del conseguimento del diritto per chi ne sarebbe privo e non della misura della pensione. La *ratio* della predetta norma appare infatti quella di consentire o agevolare il collocamento a riposo e il pensionamento dei soggetti affetti da disabilità fisiche, costretti a lasciare anticipatamente il lavoro, e non di concedere maggiorazioni di ordine economico o altre agevolazioni (cfr. la giurisprudenza citata nelle pagg. 7-8 della memoria di costituzione).

Non rientra in tale novero la ricorrente. In disparte il fatto che non risultava, al momento della domanda in possesso della certificazione del requisito sanitario ex art. 2, comma 12 L. n. 335/1995, ella aveva tutti i requisiti per poter accedere alla ordinaria pensione di inabilità ex L. n. 222/1984, che poi le è stata effettivamente attribuita a decorrere dalla cessazione dal servizio.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

3. A parere di questo Giudice sussistono ragioni di compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura e della peculiarità del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Così deciso in Milano, il 1° aprile 2025.

IL GIUDICE

(Walter Berruti)

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 18.4.2025

Il Direttore della Segreteria

(Federica Dainotti)

firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ha disposto che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.

Milano, 1° aprile 2025

IL GIUDICE

Walter Berruti

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 18.4.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente